



Repubblica Italiana

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVI LEGISLATURA

ALLEGATO ALL'ORDINE DEL GIORNO

della seduta n. 336 del 17 maggio 2016

Servizio Lavori d'Aula

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 552 - Impegno del Presidente della Regione alla costituzione in giudizio innanzi la Corte Costituzionale contro l'impugnativa del Governo nazionale sulle leggi approvate dall'Assemblea regionale siciliana.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

CONSIDERATO che:

è stata approvata la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 recante 'Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane', con la quale sono state abolite le province regionali siciliane;

è stata successivamente approvata la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane', con l'intento di regolare le funzioni dei nuovi enti intermedi;

il Consiglio dei Ministri, in data 5 ottobre 2015, ha proposto impugnativa di incostituzionalità avverso la sopra menzionata legge n. 15 del 2015, ponendo alcuni fondamentali punti di rilievo e, sostanzialmente, chiedendo un intervento legislativo correttivo al Governo regionale perché la Regione siciliana si adeguasse alla normativa di riferimento, legge n. 56 del 2014 (c.d. legge Delrio), trattandosi di riforma che interessa la riduzione della spesa pubblica, ovvero 'grande riforma economica e sociale', i cui principi 'costituiscono limite all'esercizio della competenza legislativa esclusiva che impone alle Regioni speciali l'adeguamento della propria legislazione a quella statale nella materia';

in particolare, sono state considerate incostituzionali alcune norme che regolano i temi delle indennità, delle elezioni (art. 18 e art. 33), dei rifiuti (art. 27 e art. 33) e dei dipendenti;

la Regione siciliana, a norma dello Statuto speciale '(...) nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato (...)', ha potestà legislativa esclusiva in materia di:

- a) '(...) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative' (art. 14, comma 1, lettera o);
- b) '(...)ordinamento e controllo degli enti locali.' (art. 15, comma 3);

./..

l'iniziativa del Governo nazionale, esercitata nell'interesse generale del Paese, con l'impugnativa di una legge del Parlamento siciliano comprime le prerogative autonomistiche di quest'ultimo ed inaugura una prassi che potrebbe tradursi in un controllo preventivo sul legislatore regionale non formalmente previsto;

la Corte costituzionale, con sentenza n. 255 del 3 novembre 2014, depositata il 13 novembre successivo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 19 novembre 2014, ha abrogato proprio le funzioni di controllo preventivo del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, dichiarando che 'la soppressione del meccanismo di controllo preventivo', delle leggi regionali, in quanto consente la promulgazione e l'entrata in vigore della legge regionale, 'si traduce in un ampliamento delle garanzie di autonomia'; e che, tuttavia, lo stesso Commissario dello Stato rappresentava comunque un organo costituzionale terzo rispetto all'Esecutivo nazionale;

è legittimo interesse dei siciliani, del Presidente della Regione e del Governo regionale che sia assicurata la massima e piena autonomia dell'Assemblea regionale siciliana nel rispetto dei principi di garanzia delle reciproche attribuzioni previste e disciplinate dall'articolo 127 della Costituzione;

il Governo della Regione ha assunto di recente, in ordine alla questione impugnativa, un atteggiamento poco coerente e poco trasparente, non attivando alcuna intesa o concertazione con l'Assemblea regionale, nè ha provveduto ad informarla in ordine alle decisioni assunte conseguenti all'impugnativa, da parte del Governo nazionale, delle leggi approvate dall'A.R.S.;

VISTI gli articoli 30 e seguenti dello Statuto speciale della Regione siciliana;

NELLE MORE della riforma statutaria che disciplini in termini diversi competenze, legittimazione e decisioni in ordine alle fasi del procedimento del controllo di costituzionalità sulle leggi della Regione siciliana,

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

previa delibera di Giunta regionale, alla puntuale costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale per resistere all'impugnativa del Governo nazionale su tutte le leggi approvate dall'Assemblea regionale, oggetto di impugnativa da parte del Governo nazionale medesimo, concertando e

./..

definendo con l'Assemblea, anche con riferimento a quanto previsto nel richiamato art. 30 dello Statuto siciliano, il contenuto della memoria di costituzione in giudizio con apposito atto di indirizzo politico.

(23 marzo 2016)

FAZIO - FOTI - CORDARO - CIMINO - FORMICA
DI GIACINTO - TURANO - FIGUCCIA - DI MAURO
D'ASERO - GIUFFRIDA

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 496 - Iniziative in ordine al reclutamento di personale nelle aziende del Servizio sanitario regionale.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che la Regione siciliana ha approvato con il decreto Assessoriale n. 46 del 14 gennaio 2015 il documento di 'Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete territoriale -ospedaliera della Regione siciliana';

il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, ha recentemente espresso forte perplessità sul predetto provvedimento, chiedendone la revisione secondo le indicazioni date e l'adeguamento alla normativa vigente, ivi ricomprendendo il regolamento di cui al DM n. 70/2015 e i successivi provvedimenti attuativi;

sul documento di riqualificazione e rifunzionamento della rete ospedaliera si basa la predisposizione delle dotazioni organiche delle aziende sanitarie; dotazioni organiche necessarie per poter procedere all'eventuale copertura delle posizioni vacanti mediante assunzione del personale sanitario nel comparto ospedaliero;

sul tema, nel corso degli ultimi anni, le procedure di selezione bandite dalle diverse aziende ospedaliere sono state tantissime e puntualmente interrotte, dapprima per circostanze burocratiche e adesso, come appreso proprio con una nota dell'assessorato competente, per l'applicazione del decreto Balduzzi che ha disposto 'il divieto di procedere alla copertura di posti vacanti, fino alla definizione del processo di rifunzionalizzazione della rete ospedaliera e del successivo procedimento di ricollocazione del personale';

VISTO che:

l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss. mm. ii. dispone 'per prevenire fenomeni di precariato, le Amministrazioni devono sottoscrivere contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici a tempo indeterminato';

l'articolo 9 comma 1 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e ss. mm. ii., prevede, altresì, che 'le Amministrazioni dello Stato [...] e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti

./..

disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione';

nel perdurare della mancata adozione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il legislatore nazionale ha stabilito all'articolo 3, comma 61, della legge n. 350/2003, che 'attesa dell'emanazione del [menzionato] regolamento, le amministrazioni pubbliche [...] possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate';

il decreto legge n. 101/2013 (legge 125/2013) prevede che l'autorizzazione all'avvio di nuovi concorsi, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (nonché per le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca), sia subordinata alla verifica dell'assenza di graduatorie concorsuali approvate dal primo gennaio 2008, per ciascun soggetto pubblico interessato, relative alle professionalità necessarie [...]. Resta in ogni caso fermo che, prima di avviare nuovi concorsi, le amministrazioni possano utilizzare le graduatorie dei pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate e devono attivare procedure di mobilità;

CONSIDERATO che:

il quadro normativo su esposto evidenzia come, anche sul tema del reclutamento del personale pubblico, il legislatore si ispiri ai principi di economicità ed efficienza della pubblica amministrazione, laddove ritenga preminente provvedere allo scorrimento delle graduatorie già esistenti rispetto all'indizione di nuovi concorsi;

anche nella giurisprudenza amministrativa, in merito al rapporto attualmente vigente tra due diverse modalità di reclutamento del personale pubblico, ovvero tra l'utilizzazione di candidati idonei, collocati in graduatorie concorsuali ancora efficaci attraverso il meccanismo dello 'scorrimento' e l'indizione di un nuovo concorso, è stato riconosciuto come 'sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso

./..

costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico' (cfr. Consiglio di Stato in adunanza plenaria, sentenza n. 14/2011);

il Consiglio di Stato con Sentenza del 31.07.2012 n. 4329 ha, inoltre, affermato che 'nel caso di scorrimento di una graduatoria di concorso valida ed efficace, non è legittimo determinarsi al reclutamento di personale avviando, ex novo, procedure di mobilità volontaria ex art. 30, D.lgs. 165/2001, in quanto la prevalenza della mobilità esterna è prevista dal legislatore solo rispetto a nuove procedure concorsuali';

ed ancora, nella predetta sentenza il Consiglio di Stato precisa che 'La mobilità esterna non comporta alcun risparmio di spesa, attesa la maggiore spesa per la nuova procedura, mentre sotto altri aspetti (migliore razionalità dell'organizzazione pubblica e della funzionalità dei suoi uffici), le due procedure si assunzione si equivalgono, attesa la garanzia di professionalità o già formate in ambito amministrativo per il personale in mobilità o accertata a mezzo di regolare concorso per gli idonei'. Le selezioni per mobilità, invero, prevedono dei veri e propri adempimenti paraconcorsuali che, in un ottica di contenimento della spesa pubblica, sono adoperabili solo nel caso in cui lo scorrimento della graduatoria non sia possibile perché trattasi di posti di nuova istituzione o trasformazione;

il personale che è risultato idoneo in un concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato e sia, nel frattempo, stato assunto a tempo determinato dalla pubblica amministrazione, secondo la giurisprudenza ha un diritto all'assunzione a tempo indeterminato nel caso in cui si debbano ricoprire i posti, ciò in quanto 'con riguardo al personale da stabilizzare, che ha già sostenuto procedure selettive di tipo concorsuale, le amministrazioni non bandiscono concorsi, ma si limitano a dare avviso della procedura di stabilizzazione e della possibilità degli interessati di presentare la domanda' (cfr. Cass. Sez. Unite, sentenza n. 2568/2012) e in più 'la procedura di stabilizzazione, nel trasformare rapporti di lavoro precario in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, recuperando alla amministrazione le esperienze lavorative del relativo personale, sono suscettibili di realizzare obiettivi di contenimento della spesa del personale dipendente, atteso che il personale già grava sul bilancio degli enti sanitari interessati ed in

./..

generale sul bilancio regionale' (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 5903/2014);

APPRESO che:

numerose aziende sanitarie a tutt'oggi, pur essendo state più volte diffidate, continuano a sottoscrivere contratti a tempo determinato con candidati inseriti in graduatorie a tempo determinato, scadute o di altre aziende;

in diverse circostanze il Governo regionale ha promosso pubblicamente l'imminente emanazione di nuovi bandi per la copertura di posizioni nelle aziende ospedaliere;

TENUTO CONTO che:

solo l'assunzione a tempo determinato di un soggetto collocato in una graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato fa sì che lo stesso, al ricorrere dei presupposti e delle condizioni necessarie previste dalla legge, possa successivamente essere assunto con lavoro a tempo di lavoro indeterminato, senza necessità di altre procedure;

lo scorrimento della graduatoria impone il rispetto tassativo dell'ordine in cui sono collocati i soggetti idonei, che non può essere violato, in quanto ciò comporterebbe una palese discriminazione e il configurarsi di un'ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti tutti potenzialmente aspirati (anche se in tempi diversi) all'assunzione;

evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale si attuano, contestualmente, i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'enorme dispendio di denaro pubblico che comportano le procedure concorsuali nonché dei tempi per l'esperimento delle stesse, compresa la procedura di mobilità, rispettando, altresì, i vincoli di bilancio fissati dell'Unione europea,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
e per esso
L'ASSESSORE PER LA SALUTE

a fornire alle aziende ospedaliere indirizzi per procedere al reclutamento del personale sanitario che prevedano:

di non bandire nuove procedure concorsuali prima dell'immissione in servizio tutti i vincitori e gli idonei di concorso collocati in graduatorie vigenti per assunzione a tempo determinato;

./..

l'uso delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in applicazione dell'articolo 3, comma 61, della legge n. 350/2003;

la stipula di contratti a tempo determinato solo per 'rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale' con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti, per concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato;

che non vengano sottoscritti contratti a tempo determinato, rinnovi o proroghe a candidati non inseriti nelle graduatorie a tempo indeterminato.

(4 novembre 2015)

CANCELLERI - CAPPELLO - CIACCIO - CIANCIO
FERRERI - FOTI - LA ROCCA - MANGIACAVALLLO
PALMERI - SIRAGUSA - TANCREDI - TRIZZINO
ZAFARANA - ZITO

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 233 - Opportune iniziative concernenti il complesso immobiliare sito a Palermo, in via Ingegneros 31.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che sono molti gli edifici pubblici regionali abbandonati o fatiscenti. Spazi che hanno svolto egregiamente il loro compito e che oggi, non più in funzione di reali necessità, si trovano in totale stato di decadenza;

RITENUTO che nella perdurante crisi economica ci deve avviare verso un uso più responsabile e consapevole del denaro pubblico e conseguentemente di ogni bene pubblico, coniugando l'ottimizzazione e la messa in efficienza anche del patrimonio pubblico attraverso la sua riqualificazione, al suo riuso;

CONSIDERATO che, arrestando la continuità del percorso di abbandono vissuto da molti di questi edifici, si permette agli spazi urbani ove insistono di aprirsi nuovamente alla cittadinanza, di rianimarsi creando anche economie con la positiva conseguenza che il patrimonio immobiliare si trasforma da onere in risorsa;

ACCERTATO che nella sola città di Palermo la Regione siciliana è proprietaria di tantissimi immobili tra i quali spicca, perché allocato in una zona altamente residenziale, un complesso immobiliare con ingresso principale nella via Giuseppe Ingegneros al numero civico 31 ed altri ingressi di servizio lungo il perimetro della cintura muraria che lo delimita, che vanta un preziosissimo parco dotato di videosorveglianza, e che, in anni passati, è stato sede prima dell'Istituto di cultura e lingua della Provincia regionale di Palermo e successivamente di un poliambulatorio dell'ospedale Villa Sofia;

APPRESO che il complesso immobiliare è attualmente nella disponibilità dell'azienda ospedali Riuniti 'Villa Sofia-Cervello', e risulta abbandonato dal 2010, tre anni di incuria, vandalismo e degrado;

RILEVATO che il parco potrebbe essere aperto alla fruizione dei cittadini ove venisse curato e custodito e che i due fabbricati potrebbero essere utilizzati come sede di quegli uffici regionali che attualmente hanno sede in locali in affitto contribuendo così ad una effettiva valorizzazione del demanio regionale,

./..

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a porre in essere tutte le opportune iniziative per affidare il parco sito a Palermo in via Giuseppe Ingegneros 31, in comodato d'uso alla Municipalità di Palermo, perché venga aperto alla pubblica fruizione;

ad avviare ogni iniziativa utile per il riuso dei due immobili insistenti nel plesso immobiliare, al fine di conseguire un'economia nella spesa per locazione di uffici;

ad avviare, infine, attraverso il dipartimento tecnico dell'Assessorato Infrastrutture, eventuali altre progettualità per il riuso del complesso immobiliare di proprietà della Regione siciliana, utilizzando allo scopo risorse finanziarie del POR 2014-2020.

(25 novembre 2013)

MILAZZO G. - D'ASERO - CASCIO F. - VINCIULLO

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 494 - Iniziative urgenti finalizzate alla revoca della convenzione sottoscritta tra Regione siciliana, Università degli studi Kore di Enna e Associazione Proserpina, avente ad oggetto l'apertura di una nuova facoltà di medicina e chirurgia.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

l'articolo 3 della legge del 2 agosto 1999, n. 264, regola i criteri che devono essere utilizzati per determinare annualmente il numero dei posti, a livello nazionale, da assegnare ai singoli atenei per i corsi di cui all'articolo 1, quali medicina e chirurgia, odontoiatria e medicina veterinaria;

secondo quanto disposto dallo stesso articolo, tale determinazione è disposta, con proprio decreto, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo;

CONSIDERATO che:

l'articolo 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2015 n. 463 dispone che per l'anno accademico 2015/2016, l'ammissione dei candidati ai corsi di laurea sopra indicati avviene a seguito di superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto;

l'articolo 2 del sopra citato decreto prevede che la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all'articolo 26 della legge n. 189/2002 e i candidati non comunitari residenti all'estero, è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico sul territorio nazionale;

l'articolo 3 stabilisce che le modalità, i contenuti della prova di accesso e, soprattutto, i posti disponibili per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua inglese sono definiti con specifico decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non lasciano dubbi in merito a possibili assegnazioni non disposte attraverso provvedimenti ministeriali;

./..

VISTO che:

con il decreto Interministeriale 29 luglio 2015, n.517, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha disposto, all'articolo 1, che 'per l'anno accademico 2015-2016, i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono determinati a livello nazionale in n. 9530 e sono ripartiti fra le università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto';

la materia universitaria, pur non essendo espressamente contemplata dall' articolo 117 della Costituzione, può essere ricondotta alla materia 'norme generali sull'istruzione', che l'articolo sopra citato al secondo comma, lett. n), demanda alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

PRESO ATTO che:

l'apertura presso la città di Enna di una nuova facoltà di Medicina, in stretta collaborazione con l'università 'Dunarea de Jos' di Galati, Romania, comporta la violazione legislativa di tali precetti poichè, per accedere ai due i corsi di laurea, 'Medicina e Farmacia' e 'Professioni infermieristiche', senza alcun test di ingresso, è sufficiente frequentare 10 settimane di corso di lingua, superare i test d'ammissione e conoscere la lingua romena, con una retta annuale pari a circa 9 mila euro;

il Ministro Stefania Giannini ha diffidato, ripetutamente, anche attraverso il coinvolgimento della Procura della Repubblica territorialmente competente, tutti i soggetti coinvolti nell'istituzione a Enna del corso di medicina e chirurgia, dal Rettore della Kore, ai vertici della fondazione Proserpina al Presidente della Regione siciliana a non compiere azioni finché il Ministero non avesse schiarito gli eventi;

la Regione siciliana ha favorito l'iniziativa con la sottoscrizione di una convenzione tra quest'ultima, l'Assessorato della salute e l'Assessorato dell'istruzione e formazione professionale, l'università Kore di Enna e l'associazione Proserpina, con cui la Regione siciliana si è impegnata a porre a disposizione dei corsi di laurea e postlaurea in ambito sanitario le proprie strutture e le proprie risorse umane e professionali per lo svolgimento delle attività di

./..

tirocinio e delle attività didattiche;

presso la Sala Rossa dell'ARS si è tenuto un vertice al quale hanno partecipato i rettori e gli studenti degli Atenei di Palermo, Catania e Messina durante il quale è stato chiesto l'intervento dell'Assemblea regionale siciliana per porre fine alla stato di illegittimità che la stipula della convenzione sopra indicata ha determinato,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

ad adottare ogni misura idonea affinché venga revocata la convenzione sottoscritta tra la Regione siciliana, l'Assessorato Salute, l'Assessorato Istruzione e formazione professionale, l'Università Kore di Enna e l'associazione Proserpina, considerate le gravi e reiterate violazioni della normativa attualmente in vigore in materia di accesso ai corsi universitari a numero programmato, anche alla luce delle diffide del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

(3 novembre 2015)

ZAFARANA - CANCELLERI - TRIZZINO - MANGIACAVALLO
ZITO - CIACCIO - SIRAGUSA - TANCREDI - CIANCIO
FOTI - FERRERI - PALMERI - LA ROCCA - CAPPELLO

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 524 - Rimodulazione urgente del piano degli interventi denominato 'Patto per la Sicilia 2015'.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

il patto per la Sicilia 2015, nelle intenzioni, dovrebbe rappresentare uno dei volani di sviluppo per l'Isola, in quanto l'attuazione degli interventi in materia di ambiente, infrastrutture, sviluppo economico e produttivo, turismo e cultura, welfare e legalità, dovrebbero portare investimenti pari complessivamente a 2 miliardi e mezzo di euro nei prossimi anni;

a seguito degli incontri intercorsi tra i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e quelli della Regione siciliana, sono stati fissati gli ambiti per gli interventi da porre in essere e le rispettive dotazioni finanziarie a copertura degli stessi;

nel negoziato tra le parti è stato stabilito che il 45% delle risorse, 911 milioni circa, è stato destinato all'ambiente, coste, dissesto, rifiuti, torrenti, seguito da interventi in materia di infrastrutture e viabilità, 41% del totale, pari a poco più di 833mila, lasciando di fatto solo la parte residuale delle somme a copertura degli interventi per il welfare; ai limiti dello scandalo la dotazione per la cultura e il turismo, di appena 70 milioni pari al 3% delle risorse, e di questi, 50 milioni destinati all'impiantistica sportiva;

ATTESO che, al fine di accelerare i tempi per la realizzazione degli interventi, dovendo gli stessi garantire, secondo quanto dichiarato dal Presidente della Regione (delibera 288 del 26 novembre 2015), risultati tangibili nel medio e breve periodo e produrre impatto negli anni 2016 e 2017, sono stati dichiarati eleggibili gli interventi:

già finanziati ed in corso che, per impedimenti vari, necessitano di un'accelerazione;

interventi già progettati, ma non partiti o bloccati per assenza di finanziamento;

nuovi interventi da progettare, significativi ai fini del Patto;

ATTESO altresì che:

la Giunta regionale di Governo, nel ritenere condivisibile con modifiche il piano degli ambiti di

./..

intervento così come individuato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, avrebbe di fatto accettato o inserito anche interventi ormai superati nella realtà dei fatti (solo a titolo di mero esempio si fa riferimento all'inserimento nel Piano del progetto per la realizzazione tra gli altri, di un impianto di compostaggio nel territorio del comune di Capo d'Orlando in contrada Masseria, per un importo di 20 milioni di euro, questa è un'opera irrealizzabile che era stata prevista e localizzata dall'ATO ME 1, in un contesto organizzativo nell'ambito dei rifiuti diverso da oggi, sul progetto il Genio Civile di Messina con nota 123347 del 24 dicembre 2015 aveva dato parere negativo alla progettazione definitiva);

nella predisposizione del Piano, essendo stato lo stesso di fatto stilato a Roma, manca tutta la necessaria attività di confronto con le amministrazioni locali e il territorio; da questi passaggi fondamentali per la stesura di qualsiasi piano, sarebbero sicuramente arrivate indicazioni su interventi attinenti alle necessità e ai bisogni delle comunità e del territorio della regione;

restano inoltre da verificare alcune indiscrezioni secondo le quali, nella fretta di redigere un Piano corposo - ma sarebbe forse meglio dire un mero elenco di progetti - sarebbero stati inseriti degli interventi per i quali è incerta e forse completamente assente la copertura finanziaria;

CONSIDERATO che dalle delibere di Giunta 288/2015 e 344/2015 non si evincono, oltre al generico requisito della significatività per il Piano, i requisiti per i nuovi interventi da progettare, né tantomeno quelli per le eventuali assegnazioni degli incarichi da conferire ai professionisti, fattispecie che rende sicuramente non lineare con le enunciazioni di principio sulla trasparenza nel tempo sbandierate dal Governo;

RITENUTO che:

così come si evince dagli allegati A e B delle delibere di Giunta 288/2015 e 344/2015, il cosiddetto Patto per la Sicilia 2015 rischia di essere l'ennesimo libro dei sogni, costellato di opere forse altisonanti nella descrizione degli interventi, ma di fatto in gran parte superate, non attinenti alle esigenze del territorio e della comunità;

il Piano non individua le vere priorità della Sicilia e non rappresenta uno stimolo per l'economia reale tantomeno per gli imprenditori, disattendendo

./..

le aspettative di uno dei settori trainanti dell'economia dell'Isola quale il turismo;

qualora non si dovesse immediatamente porre rimedio, attraverso un'attenta revisione del piano e degli interventi in esso contenuti che siano frutto del necessario confronto con gli enti territoriali, si correrebbe il serio rischio di ripercorrere la nefasta esperienza dello sperpero o, per meglio dire, dell'incapacità di spendere le risorse, così come è stato per la programmazione dei fondi strutturali 2007-13 ed in particolare per i fondi di investimento 'Jessica' e 'Jeremie' e dei Piani di Azione e Coesione (PAC),

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a voler rivedere tutto il Piano attraverso la rimodulazione delle delibere di Giunta nn. 288/2015 e 344/2015, previo avvio di un serrato confronto con le autonomie locali, unici rappresentanti dei territori, mirato a rivedere e individuare nuovi interventi da inserire nel cosiddetto 'Patto per la Sicilia 2015', destinando maggiori risorse al turismo e alla cultura.

(13 gennaio 2016)

GRASSO - CORDARO - FALCONE
ASSENZA - PAPAIE - FIGUCCIA

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 204 - Verifica della presenza di gas radon indoor negli edifici utilizzati da enti pubblici e privati e osservanza dei criteri di legge negli interventi edilizi di nuova edificazione.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che il gas radon è un gas naturale, radioattivo, incolore, inodore e insapore. Questo gas è presente in tutti i tipi di roccia, ma in quantità differente, ed è presente in vari materiali da costruzione e nell'acqua domestica;

RILEVATO che:

l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS o WHO) considera, insieme al fumo di sigaretta e l'amianto, il radon tra i principali inquinanti dell'aria indoor, classificato come agente cancerogeno di gruppo 1;

in Italia il gas radon è considerato la seconda causa di morte per cancro ai polmoni ed i suoi prodotti di decadimento sono uno degli argomenti di maggiore attualità nell'ambito dei fattori fisici di rischio ambientale;

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 241 del 2000 recepisce quanto stabilito dalla direttiva UE 96/29/EURATOM, in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, che prevede per gli Stati membri l'obbligo di definire le zone a rischio radon o 'radon prone areas' (RPA) 'aree ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon';

VISTO che, con decreto 11 marzo 2010, l'Assessorato Territorio e ambiente prevedeva l'istituzione del tavolo tecnico per la prevenzione e la riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon;

RILEVATO che in Italia si stima che il 5-15% dei circa 30.000 casi di tumore ai polmoni rilevati ogni anno sia attribuibile al radon (Piano Sanitario Nazionale, 1998-2000,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a far applicare il decreto legislativo n. 241 del 2000 in maniera efficace e responsabile, provvedendo a dare seguito a quanto previsto dalla normativa

./..

vigente in termini di controllo e prevenzione, tra gli enti pubblici e privati, con particolare attenzione alle strutture scolastiche di ogni ordine e grado;

a fissare dei criteri negli interventi edilizi di nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione;

ad avviare una massiccia campagna di informazione e sensibilizzazione sui rischi da esposizione al radon negli ambienti di lavoro e di vita quotidiana.

(24 ottobre 2013)

FOTI - CANCELLERI - CAPPELLO - CIACCIO - CIANCIO
- FERRERI - LA ROCCA - MANGIACAVALLO - PALMERI -
SIRAGUSA - TRIZZINO - TANCREDI - ZAFARANA - ZITO